



COMUNE DI MONTICIANO

Provincia di Siena

Medaglia d'Oro al Merito Civile
Monticiano 1943 – 1945

ORDINANZA N. DEL

OGGETTO: Istituzione del divieto assoluto di accesso, transito, sosta e permanenza nel raggio di sicurezza di metri 150 dal punto di rinvenimento di un presunto ordigno bellico inesplosivo sito in Monticiano, Sp. 73 bis km. 34

IL SINDACO

PREMESSO CHE: in data 13 settembre 2026, Monticiano S.P. 73 bis al km. 34, in terreno demaniale, è stato rinvenuto un manufatto metallico presumibilmente riconducibile a un ordigno bellico inesplosivo risalente al secondo conflitto mondiale; sul luogo è tempestivamente intervenuto il personale dell'Arma dei Carabinieri della stazione di Monticiano, provvedendo a una prima circoscrizione sommaria dell'area;

VISTA la comunicazione prot. n. 15645 del 15.09.2026, con la quale il Comando dei Carabinieri ha segnalato la presenza del reperto bellico e la necessità di interdire l'area circostante a tutela della pubblica incolumità;

CONSIDERATA la valutazione tecnica preliminare, resa con nota n. 6022/2026 del 16.09.2026, dal personale specializzato del Reggimento Genio Ferrovieri, che ha ravvisato l'opportunità di istituire un perimetro di sicurezza di almeno 150 metri dal punto esatto di posizionamento dell'ordigno, in attesa delle definitive operazioni di messa in sicurezza, rimozione o brillamento;

RITENUTO sussistere una situazione di grave e contingibile pericolo per la vita e la sicurezza delle persone derivante dalla potenziale instabilità e carica detonante del residuo bellico;

RAVVISATA la necessità inderogabile di adottare tempestivi e straordinari provvedimenti finalizzati a impedire l'avvicinamento di estranei all'area a rischio;

VISTI l'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali), relativo alle attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale quale Ufficiale di Governo per l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti; il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile); l'art. 650 del Codice Penale;

DATA PREVENTIVA COMUNICAZIONE al Prefetto di Siena, con protocollo n. 6196 del 23/09/2026, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

- Il divieto assoluto avvicinamento, di chiunque all'interno dell'area circoscritta entro un semi raggio di 150 (centocinquanta) metri dal punto di posizionamento del presunto ordigno bellico sito in Monticiano Sp 73 bis km 34 Coordinate geografiche: 43°05'16.4" N 11°07'58.6"E;
- La sospensione immediata di qualsiasi attività lavorativa, cantieristica, agricola, sportiva, ricreativa o commerciale all'interno del suddetto perimetro di 150 metri;
- L'eventuale evacuazione immediata di stabili, fondi o pertinenze che dovessero ricadere all'interno della zona di rispetto delimitata;
- La deroga alle disposizioni di cui sopra esclusivamente a favore del personale dell'Esercito Italiano (Nucleo Artificieri), delle Forze dell'Ordine, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale, degli operatori di soccorso sanitario e della Protezione Civile, limitatamente alle attività operative di coordinamento, messa in sicurezza e bonifica.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata dalla data di emissione e rimarrà in vigore sino a cessata esigenza, accertata a seguito dell'avvenuta bonifica e rimozione del manufatto da parte delle autorità militari competenti;

Il Corpo di Polizia Locale e la Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza e dell'esecuzione della presente ordinanza, provvedendo al transennamento dell'area e all'apposizione dell'idonea segnaletica monitoria e viabilistica;

Copia del presente atto viene immediatamente trasmessa a: Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Siena; Questura di Siena; Comando Provinciale dei Carabinieri; Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; Comando di Polizia Locale; Centri Operativi di Soccorso Sanitario (118 / Emergenza Territoriale);

La presente ordinanza è resa nota alla cittadinanza mediante affissione all'Albo Pretorio online del Comune e pubblicazione sui canali informativi istituzionali dell'Ente.

Chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà denunciato all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità), salvo che il fatto non costituisca più grave reato;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) territorialmente competente entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Monticiano, 23 settembre 2026

Il Sindaco

SERRAGLI ALESSIO

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Monticiano ai sensi dell'art. 3**bis** e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int